

## DECISIONE N. 522/92/CECA DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1992

relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Polonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 74 e 95, primo comma,

considerando che il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles un accordo intermedio sul commercio e sulle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, in appresso denominato « accordo »;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione delle varie disposizioni dell'accordo, segnatamente quelle del protocollo n. 2 sui prodotti CECA;

considerando che dette modalità sono state stabilite dalla Comunità economica europea con regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Polonia, dall'altra<sup>(1)</sup>;

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, nella decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi terzi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni<sup>(2)</sup>, nella misura in cui ciò è reso necessario dalle disposizioni dell'accordo;

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di protezione, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

considerando che è opportuno garantire la massima omogeneità possibile delle misure di applicazione dell'accordo nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nella Comunità economica europea;

considerando che alcune delle azioni contemplate dall'accordo esulano dai poteri previsti dal trattato e che

pertanto è necessario ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, previa consultazione del comitato consultivo e parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione può decidere, previo parere conforme del Consiglio, di adire il comitato misto istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 22 e 44, paragrafo 2 dello stesso. Se necessario, la Commissione adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può prendere tali decisioni di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

*Articolo 2*

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 8 del protocollo n. 2 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito il fascicolo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa prende misure di salvaguardia previo parere conforme del Consiglio, fatta eccezione per le sovvenzioni a cui si applica la decisione n. 2424/88/CECA, in quanto queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detta decisione. Dette misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 8 del protocollo n. 2 dell'accordo.

2. Nel caso di prtiche che possano esporre la Comunità a subire misure prese dalla Polonia conformemente all'articolo 8 del protocollo n. 2 dell'accordo, dopo aver costituito il fascicolo la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dagli articoli 65 e 66 del trattato CECA, dall'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dalle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

*Articolo 3*

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 23 dell'accordo, l'istituzione di dazi antidumping

(1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

(2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.